

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4041

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SIBILIA, GALLINELLA, CANCELLERI, AGOSTINELLI, ALBERTI, BARONI, BASILIO, BATTELLI, BENEDETTI, MASSIMILIANO BERNINI, PAOLO BERNINI, NICOLA BIANCHI, BONAFEDE, BRESCIA, BRUGNEROTTO, BUSINAROLO, BUSTO, CARIELLO, CARINELLI, CASO, CASTELLI, CECCONI, CHIMIENTI, CIPRINI, COLLETTI, COLONNESE, COMINARDI, CORDA, COZZOLINO, CRIPPA, DA VILLA, DADONE, DAGA, DALL'OSSO, D'AMBROSIO, DE LORENZIS, DE ROSA, DEL GROSSO, DELLA VALLE, DELL'ORCO, DI BATTISTA, DI BENEDETTO, LUIGI DI MAIO, MANLIO DI STEFANO, DI VITA, DIENI, D'INCÀ, D'UVA, FANTINATI, FERRARESI, FICO, FRACCARO, FRUSONE, GAGNARLI, LUIGI GALLO, SILVIA GIORDANO, GRANDE, GRILLO, L'ABBATE, LIUZZI, LOMBARDI, LOREFICE, LUPO, MANNINO, MANTERO, MARZANA, MICILLO, NESCI, NUTI, PARENTELA, PESCO, PETRAROLI, PISANO, RIZZO, PAOLO NICOLÒ ROMANO, RUOCCO, SARTI, SCAGLIUSI, SORIAL, SPADONI, SPESSOTTO, TERZONI, TOFALO, TONINELLI, TRIPIEDI, VACCA, SIMONE VALENTE, VALLASCAS, VIGNAROLI, VILLAROSA, ZOLEZZI**

Soppressione della società Equitalia Spa e trasferimento delle funzioni in materia di riscossione all'Agenzia delle entrate. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di riscossione mediante ruolo, e alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di sospensione della riscossione delle somme iscritte a ruolo, nonché altre disposizioni di interpretazione autentica concernenti i termini per la notificazione degli atti e per la prescrizione dei crediti

*Presentata il 20 settembre 2016*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Dal 1° ottobre 2006, per effetto delle norme del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, denominato « decreto Bersani-Visco », è stato soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative alla riscossione sono state attribuite all'Agenzia delle entrate che le esercita tramite la società Equitalia Spa.

Le modalità con cui la società Equitalia Spa effettua la riscossione si sono rivelate strumenti vessatori nei confronti di imprese, artigiani, commercianti e famiglie. La società, infatti, fa lievitare considerevolmente il livello effettivo di tassazione in quanto ai tributi pregressi sono aggiunti le spese di riscossione, le penali e gli interessi che, sommati, arrivano a toccare il tasso d'usura. Il risultato è stato l'ulteriore inasprimento della pressione fiscale. Gli elementi componenti della riscossione risultano, pertanto, ingiustificati e irrazionali in quanto sono esclusivamente a favore della società Equitalia Spa: il diritto all'aggio è pari al 9 per cento o all'8 per cento per i ruoli emessi dal 1° gennaio 2013; l'interesse di mora è pari allo 0,615 per cento annuo; il diritto delle spese di esecuzione e delle spese di notifica è pari a 5,88 euro; gli interessi sono calcolati con il cosiddetto « metodo alla francese ». Se il debitore paga oltre la data di sessanta giorni stabilita dalla legge verrà corrisposto, alla società Equitalia Spa, l'importo del debito aumentato di tutti i componenti citati: gli importi relativi agli interessi di mora e alle sanzioni sono attribuiti all'ente creditore, mentre gli importi relativi al diritto all'aggio e alle spese di notifica sono attribuiti alla società Equitalia Spa. Se il debitore paga entro i sessanta giorni prescritti, l'importo relativo al diritto all'aggio è ripartito tra il debitore e l'ente creditore, oltre agli importi relativi agli interessi di mora e alle spese di notifica. In tale caso si garantisce quindi sem-

pre il 9 per cento o l'8 per cento dell'importo alla società Equitalia Spa a discapito dell'ente creditore, che dovrà procedere al pagamento di una somma « non dovuta ». Quanto esposto è legale perché regolamentato dal codice civile ma è, al contempo, profondamente ingiusto in quanto la società Equitalia Spa, essendo una società per azioni, non mira a recuperare crediti non pagati bensì a garantirsi un guadagno.

Questi poteri e le modalità con le quali essi sono stati affidati a una società per azioni non hanno portato i risultati sperati in termini di lotta all'evasione fiscale e di riscossione dei crediti, ma hanno aumentato la distanza tra il cittadino e le istituzioni. Non pochi sono stati gli atti intimidatori nei confronti della società Equitalia Spa e dei suoi rappresentanti e i casi di suicidi di cittadini debitori vessati dall'eccessiva burocrazia e da una procedura di riscossione certamente poco favorevole al contribuente.

Le considerazioni fatte avevano trovato conferma anche nella relazione sullo stato dell'attività di riscossione nel 2011 (doc. CI, n. 1 del Senato della Repubblica) presentata dall'allora Ministro dell'economia e delle finanze, il dottor Grilli, in cui emergeva che: « nel secondo semestre 2011 l'acuirsi della crisi economica ha determinato la diffusione di un clima di tensione e di ostilità contro Equitalia (...). Tali contestazioni, unite all'adeguamento dei sistemi informatici alle misure legislative approvate dal Parlamento in luglio, hanno generato riflessi negativi sull'andamento dell'attività di riscossione, testimoniato da una riduzione degli incassi ».

Come testimoniato dalla stampa e dalle indagini della magistratura, un ulteriore motivo che contribuisce al malfunzionamento del vigente sistema della riscossione è la facilità con la quale sembra sia possibile corrompere i funzionari della società Equitalia Spa, circostanza, quest'ultima, ulteriormente aggravata dalla poco ade-

guata attività di controllo del Ministero dell'economia e delle finanze. Oltre al danno, quindi, anche la beffa di un palese conflitto di interessi che si manifesta con il doppio incarico dato al direttore dell'Agenzia delle entrate che diviene anche presidente della società Equitalia Spa, in quanto l'Agenzia delle entrate vanta una partecipazione societaria pari al 51 per cento nella medesima società. Si palesa quindi una circostanza in base alla quale il controllato è anche controllore di se stesso.

La presente proposta di legge, all'articolo 1, prevede pertanto la messa in liquidazione della società Equitalia Spa a decorrere dal 1° gennaio 2017 e il passaggio delle relative funzioni all'Agenzia delle entrate, esercitate, concretamente, dalla Direzione centrale per la riscossione, la quale subentra integralmente nei diritti e negli oneri relativi all'esercizio delle funzioni di riscossione della società Equitalia Spa e delle società per azioni da essa partecipate.

L'articolo 2 reca disposizioni in materia di riscossione prevedendo che gli interessi, le more e gli aggi per il ritardato o mancato pagamento delle cartelle esattoriali maturati fino alla data di entrata in vigore della legge, fatta eccezione per le cartelle esattoriali in relazione alle quali è stata pronunciata una sentenza passata in giudicato avente ad oggetto i reati di natura fiscale, sono considerati estinti e sono sostituiti dal pagamento di un interesse pari alla misura del tasso di interesse legale da applicare sulla base delle modalità e dei criteri stabiliti da un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, comunque, gli interessi, le more e gli aggi per il ritardato o mancato pagamento delle cartelle esattoriali non possono superare il valore del tasso medio stabilito dalla legge 7 marzo 1996, n. 108.

L'articolo 3 reca disposizioni in materia di assunzioni di personale presso l'Agenzia delle entrate – Direzione centrale per la riscossione, prevedendo una riserva pari al 50 per cento delle assunzioni per il personale impiegato presso la società Equitalia Spa.

L'articolo 4 reca le disposizioni transitorie. Oltre alla soppressione della società Equitalia Spa, la presente iniziativa legislativa persegue anche l'obiettivo di introdurre misure volte a garantire maggiori tutele per i contribuenti nella fase della riscossione. A tal fine, la proposta di legge introduce modifiche alla disciplina della riscossione mediante ruolo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e alla disciplina della procedura di sospensione della riscossione, di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228. Inoltre, essa risolve i dubbi applicativi e i contrasti giurisprudenziali in tema di perfezionamento delle notificazioni degli atti della riscossione e accertamento e di prescrizione dei crediti iscritti a ruolo.

Nel dettaglio, quanto alle modifiche alla disciplina della riscossione mediante ruolo, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, al fine di garantire la piena trasparenza dell'operato del concessionario e degli atti posti in essere, in armonia con i principi di buona fede e collaborazione sanciti dallo statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 2000), si modifica la disciplina relativa al contenuto del ruolo (articolo 12) prevedendo, a pena di nullità, l'obbligo dell'indicazione analitica dei seguenti dati informativi: il codice fiscale del contribuente; la specie del ruolo; la data in cui il ruolo diviene esecutivo; il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento o altro atto presupposto nonché la motivazione, anche sintetica, della pretesa; per i ruoli straordinari, l'indicazione dei presupposti di fatto e di diritto che giustificano il fondato pericolo per la riscossione; l'indicazione analitica degli interessi maturati sino alla data di formazione del ruolo e di quelli successivi, in qualunque modo definiti, e i rispettivi criteri di calcolo nonché la specifica delle sanzioni applicate. Analoghe prescrizioni vengono poi sancite anche in merito al contenuto della cartella di pagamento. Quanto agli atti successivi alla cartella di pagamento, si stabilisce invece che ogni atto della riscossione o della procedura esecutiva successivo alla cartella di pagamento contiene, a pena di nullità, l'in-

dicazione analitica degli atti precedentemente notificati, anche antecedenti alla formazione del ruolo, e della relativa data di notificazione.

Si sostituisce l'articolo 12-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, modificando l'attuale e anacronistico limite di valore alla possibilità di iscrivere a ruolo debiti (le vecchie «ventimila lire», valore fermo dal 1973) con un limite ben più ampio costituito dal triplo del contributo unificato di iscrizione a ruolo, dovuto nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario, come determinato dall'articolo 13, comma 1, lettera *a*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Si limita, dunque, il ricorso alla procedura di riscossione mediante ruolo per crediti di modesta entità, indirizzando gli enti creditori verso procedure meno gravose per i contribuenti.

Con le modifiche all'articolo 19, invece, si mira a favorire il recupero dell'esposizione debitoria dei debitori iscritti a ruolo, evitando l'esecuzione forzata. Si chiarisce anzitutto che la presentazione della richiesta di rateizzazione non costituisce in nessun caso riconoscimento del debito, consentendo pertanto di accedere al pagamento rateale senza alcuna rinuncia a far valere i propri diritti (ad esempio, l'eventuale prescrizione del credito). Inoltre, si modifica la disciplina che prevede l'accesso a un nuovo piano di rateizzazione in caso di decadenza dalla precedente dilazione, sostituendo l'attuale condizione (pagamento di tutte le rate già scadute) con il pagamento di solo un terzo delle rate scadute; nonché, prevedendo la possibilità di concedere un numero di rate maggiore al numero di rate scadute (come previsto dalla norma vigente).

Particolare rilevanza assumono poi le modifiche agli articoli 20 e 30 ove si prevede che la misura degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e degli interessi di mora non possa essere superiore al tasso di interesse legale annuo e si introduce, a pena di nullità del ruolo e degli atti successivi, l'obbligo di specificazione della misura degli interessi applicati e le modalità

di calcolo, con divieto di anatocismo. Sempre in materia di interessi, si modifica poi l'articolo 21, primo comma, prevedendo che sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso ai sensi dell'articolo 19, comma 1, si applicano gli interessi al tasso legale annuo come determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

In materia di notifiche, invece, con la modifica all'articolo 25, comma 2, si preclude di addebitare al contribuente i costi del servizio di notificazione nei casi in cui l'ente creditore o il concessionario intendono avvalersi, per le notifiche, del servizio di posta elettronica certificata.

Infine, in tema di pignoramento presso terzi, si estendono ai liberi professionisti, e ai lavoratori autonomi in genere, i limiti di pignorabilità dei crediti previsti per i soggetti percettori di somme a titolo di stipendio, salario, o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, o a titolo di pensione.

L'articolo 6 della presente iniziativa legislativa introduce modifiche alla disciplina della procedura di sospensione della riscossione di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di ampliare le tutele del contribuente nei casi di atti e procedure esecutive illegittime poste in essere dalla società Equitalia Spa. A tal fine, oltre a ripristinare il termine di novanta giorni per l'accesso alla speciale procedura, si ampliano le fattispecie che consentono la presentazione dell'istanza, comprendendovi non solo tutti gli atti posti in essere dall'ente creditore, ma anche tutti i casi di intervenuta prescrizione, decadenza o qualsiasi altra causa di inesigibilità del ruolo, anche intervenuta successivamente alla formazione del ruolo.

Con la modifica al comma 539 dell'articolo 1 della citata legge n. 228 del 2012 si stabilisce l'espressa impugnabilità del provvedimento con il quale si comunica al contribuente l'esito negativo dell'esame dell'istanza. Si attribuisce così alla speciale procedura carattere complementare (e non più alternativo) al ricorso all'autorità giudiziaria, ampliando la tutela riconosciuta al contribuente.

Con l'introduzione dei commi 541-*bis* e 541-*ter*, invece, si chiarisce che nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata dal concessionario oltre la decorrenza del termine di decadenza o prescrizione, senza che siano intercorsi atti interruttivi, le somme iscritte a ruolo sono annullate di diritto e considerate automaticamente disaccusate dai relativi ruoli. Lo scopo è quello di evitare di costringere il contribuente a ricorrere all'autorità giudiziaria per ottenere una pronuncia di annullamento. In tale ottica, si introduce altresì una forma di responsabilità diretta del concessionario che promuova un atto della procedura cautelare o esecutiva in forza di una cartella di pagamento per la quale sia già decorso il termine di prescrizione decennale, obbligandolo a indennizzare il contribuente mediante il pagamento di una somma pari al triplo di quella, complessiva, per la quale ha agito in via cautelare o esecutiva.

Infine, si prevede che in tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a 1.000 euro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, la comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo, prevista dal comma 544 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012, debba essere inviata mediante posta raccomandata anziché posta ordinaria.

L'articolo 7 introduce chiarimenti in tema di notificazioni degli atti della procedura di accertamento e riscossione. Sia la società Equitalia Spa che gli enti creditori, infatti, in caso di notifica con il servizio postale, interpretano il termine loro riferito di decadenza o prescrizione, con la data di consegna al gestore del servizio postale e non con quello di consegna al destinatario. La modifica che si propone, dunque, mira a risolvere il contrasto giurisprudenziale esistente sul punto, chiarendo che nei casi di notifiche a mezzo del servizio postale o di posta elettronica certificata, eseguite nell'ambito di procedure di accertamento e riscossione nonché cautelari o esecutive, ivi comprese le procedure amministrative connesse, i termini di decadenza e di prescrizione previsti per la notifica degli atti di accertamento, riscos-

sione o esecutivi si intendono riferiti alla data di effettiva ricezione dell'atto da parte del contribuente e non alla data di consegna al servizio postale o al gestore del servizio di posta elettronica certificata.

L'articolo 8, infine, mira anch'esso al superamento del conflitto giurisprudenziale in tema di prescrizione dei crediti portati da cartelle di pagamento non opposte. Sul punto, infatti, vi è assoluta incertezza applicativa in conseguenza della oscillante giurisprudenza di merito e di legittimità, sebbene l'orientamento prevalente (sia in dottrina che in giurisprudenza) equipari il termine di prescrizione a quello già previsto dalla legge in relazione al credito iscritto a ruolo, escludendo l'applicazione alla cartella di pagamento non opposta del termine decennale di prescrizione di cui all'articolo 2953 del codice civile.

Tale norma, infatti, concerne unicamente gli « effetti del giudizio sulle prescrizioni brevi », prevedendo la prescrizione decennale in caso di intervenuta « sentenza di condanna passata in giudicato ». Ma la cartella esattoriale non produce alcuna efficacia di giudicato: essa non è un atto di natura giurisdizionale bensì un atto amministrativo e, dunque, non può certo essere equiparato a una sentenza o atto giudiziario suscettibile di passare in giudicato. La decorrenza del termine per l'opposizione, dunque, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, con la conseguente inapplicabilità dell'articolo 2953 del codice civile ai fini della prescrizione.

In mancanza di un accertamento giudiziale sulla fondatezza della pretesa, non vi è alcuna norma che consenta di ricondurre un tale effetto al comportamento della parte che decida di non impugnare l'iscrizione al ruolo. Né può ritenersi che il citato articolo 2953 sia applicabile in via analogica ad altre fattispecie diverse dalla sentenza, in quanto norma speciale non suscettibile di tale estensione.

Pertanto, uniformandosi alla maggioritaria interpretazione resa dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, con l'articolo 8 si introduce una disposizione di interpretazione autentica volta a chiarire

che il termine di prescrizione dei crediti portati da cartelle di pagamento e dai successivi atti della riscossione o esecutivi è da intendersi equiparato in ogni caso al termine previsto dalla legge per il credito iscritto a ruolo.

## PROPOSTA DI LEGGE

## CAPO I

SOPPRESSIONE DELLA SOCIETÀ EQUITALIA SPA E TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE. DETERMINAZIONE DEL LIMITE MASSIMO DEGLI ONERI A CARICO DEI CONTRIBUENTI NEI PROCEDIMENTI DI RISCOSSIONE

## ART. 1.

*(Suppressione della società Equitalia Spa).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, le funzioni relative alla riscossione nazionale attribuite alla società Equitalia Spa e alle società per azioni dalla stessa partecipate ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono trasferite all'Agenzia delle entrate.

2. Entro il termine indicato al comma 1, l'Agenzia delle entrate istituisce, nel proprio ambito, la Direzione centrale per la riscossione, alla quale è attribuito l'esercizio delle funzioni di cui al medesimo comma 1.

3. L'Agenzia delle entrate subentra integralmente nei rapporti giuridici attivi e passivi relativi all'esercizio delle funzioni di riscossione nazionale della società Equitalia Spa e delle società per azioni da essa partecipate, che sono poste in liquidazione a decorrere dalla data indicata al comma 1.

## ART. 2.

*(Disposizioni in materia di riscossione).*

1. La Direzione centrale per la riscossione dell'Agenzia delle entrate, per l'esercizio delle funzioni ad essa attribuite ai sensi dell'articolo 1, si avvale degli uffici

centrali e periferici della medesima Agenzia.

2. Gli interessi, le more e gli aggi per il ritardato o mancato pagamento delle cartelle esattoriali, maturati fino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono estinti e sono sostituiti dal pagamento di un interesse pari alla misura del tasso di interesse legale, da applicare sulla base delle modalità e dei criteri stabiliti ai sensi del comma 3. Il presente comma non si applica alle cartelle esattoriali in relazione alle quali è stata pronunciata una sentenza passata in giudicato avente ad oggetto i reati previsti dagli articoli da 2 a 6 e da 8 a 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di istituzione della Direzione centrale per la riscossione prevista ai sensi dell'articolo 1, comma 2, sono stabiliti le modalità e i criteri per l'attuazione del presente articolo.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interessi, le more e gli aggi per il ritardato o mancato pagamento connessi alle cartelle esattoriali non possono complessivamente superare il limite stabilito ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108.

### ART. 3.

*(Disposizioni in materia di personale della Direzione centrale per la riscossione dell'Agenzia delle entrate e regime transitorio).*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il patrimonio e le strutture della società Equitalia Spa e delle società per azioni da essa partecipate sono trasferiti all'Agenzia delle entrate.

2. Per le esigenze operative connesse allo svolgimento delle attività di riscossione previste dalla presente legge, l'Agenzia delle entrate, entro il termine di cui al comma 1, è autorizzata ad assumere personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il 50 per cento delle assunzioni è riservato al personale già dipendente della società Equitalia Spa e delle

società per azioni da essa partecipate. La riserva è valida fino all'impiego di tutto il medesimo personale.

3. La società Equitalia Spa, entro il termine di cui al comma 1, continua a operare in regime transitorio sulla base delle modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### ART. 4.

##### *(Disposizioni transitorie).*

1. Il capitale sociale della società Equitalia Spa e delle società per azioni da essa partecipate è versato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

2. Entro il 31 dicembre 2016 la società Equitalia Spa è tenuta a trasmettere agli enti creditori le comunicazioni di inesigibilità al fine del discarico per inesigibilità e della reinscrizione nei ruoli previsti dagli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

3. Gli enti creditori, entro due anni dalla ricezione delle comunicazioni di cui al comma 2, effettuano i relativi controlli. A tale fine la documentazione cartacea è richiesta direttamente all'Agenzia delle entrate. Entro i successivi due anni, per i ruoli dichiarati inesigibili in via definitiva e contenenti crediti tributari erariali, l'Agenzia delle entrate provvede a comunicare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze la percentuale di abbattimento dei crediti tributari ai fini della svalutazione dei residui attivi da iscrivere nel bilancio di previsione dello Stato. Entro il medesimo termine, gli enti creditori diversi dallo Stato hanno l'obbligo di rettificare l'ammontare dei residui attivi nei rispettivi bilanci di previsione.

## CAPO II

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA  
RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLO E  
NORME DI INTERPRETAZIONE AUTEN-  
TICA CONCERNENTI I TERMINI PER LA  
NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI E PER LA  
PRESCRIZIONE DEI CREDITI

## ART. 5.

*(Modifiche alla disciplina della riscossione mediante ruolo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602).*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. A pena di nullità, nel ruolo devono essere comunque indicati il numero del codice fiscale del contribuente, la specie del ruolo, la data in cui il ruolo diviene esecutivo, il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento o altro atto presupposto nonché la motivazione, anche sintetica, della pretesa. Per i ruoli straordinari, la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e di diritto che giustificano il fondato pericolo per la riscossione. Il ruolo contiene altresì l'indicazione analitica degli interessi maturati sino alla data di formazione del ruolo e di quelli successivi, in qualunque modo definiti, ed i rispettivi criteri di calcolo nonché la specifica delle sanzioni applicate. In difetto di tali indicazioni non può farsi luogo all'iscrizione »;

b) all'articolo 12-*bis*, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Non si procede ad iscrizione a ruolo per somme inferiori al triplo del contributo unificato di iscrizione a ruolo, dovuto nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario, come determinato dall'articolo 13, comma 1, lettera a),

del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 »;

c) all'articolo 19:

1) dopo il comma 1-*quinquies* è inserito il seguente:

« 1-*sexies*. La richiesta di rateizzazione presentata dal debitore non costituisce in nessun caso riconoscimento del debito per il quale si chiede la rateizzazione »;

2) al comma 3, lettera c), sono apportate le seguenti modificazioni:

2.1) le parole: « sono integralmente saldate » sono sostituite dalle seguenti: « sono saldate nella misura di un terzo »;

2.2) le parole: « può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data » sono sostituite dalle seguenti: « può essere nuovamente ripartito nel numero massimo di rate ai sensi dei commi 1 e 1-*bis* »;

d) all'articolo 20, le parole: « al tasso del quattro per cento annuo » sono sostituite dalle seguenti: « al tasso di interesse legale annuo come determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. A pena di nullità del ruolo e degli atti successivi, devono essere specificate le modalità di calcolo degli interessi, eseguite per periodi decorsi e senza applicazione dell'anatocismo. La presente disposizione si applica anche in caso di dilazione del pagamento concessa dall'ente creditore o dall'agente della riscossione ai sensi dell'articolo 19 »;

e) all'articolo 21, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso ai sensi dell'articolo 19, comma 1, si applicano gli interessi al tasso di interesse legale annuo come determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. A pena di nullità del ruolo e degli atti successivi, devono essere specificate le modalità di calcolo degli in-

teressi, eseguite per periodi decorsi e senza applicazione dell'anatocismo »;

f) all'articolo 25:

1) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In tutti i casi di avvio di procedure di riscossione mediante ruolo da parte di enti creditori o del concessionario tramite cartella di pagamento o di un atto della procedura cautelare o esecutiva, nei quali l'ente creditore o il concessionario intendono avvalersi, per le notifiche, del servizio di posta elettronica certificata, non possono addebitarsi al contribuente costi per diritti di notifica o qualunque altro costo relativo alla notifica dell'atto »;

2) il comma *2-bis* è sostituito dal seguente:

« *2-bis*. A pena di nullità, la cartella di pagamento contiene comunque l'indicazione degli atti presupposti alla formazione del ruolo e della relativa data di notificazione, la data in cui il ruolo è stato reso esecutivo, il responsabile del procedimento di formazione del ruolo, la motivazione concisa della pretesa, il responsabile del procedimento del concessionario, l'indicazione analitica della misura degli oneri di riscossione applicati nonché l'indicazione specifica degli interessi di mora e del relativo procedimento di calcolo »;

3) dopo il comma *2-bis* è inserito il seguente:

« *2-ter*. Ogni atto della riscossione o della procedura esecutiva successivo alla cartella di pagamento contiene, a pena di nullità, l'indicazione analitica degli atti interruttivi precedentemente notificati, anche se antecedenti alla formazione del ruolo, e della relativa data di notificazione »;

g) all'articolo 30, le parole: « al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi » sono sostituite dalle seguenti: « al tasso di interesse legale annuo come determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. A pena di nullità del ruolo e degli

atti successivi, devono essere specificate le modalità di calcolo degli interessi, eseguite per periodi decorsi e senza applicazione dell'anatocismo. La presente disposizione si applica anche in caso di dilazione del pagamento concessa ai sensi dell'articolo 19 dall'ente creditore o dall'agente della riscossione »;

*h)* all'articolo 72-ter:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Alle somme percepite dai lavoratori autonomi a titolo di compenso per l'attività professionale svolta, come risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi, e accreditate sul conto corrente bancario o postale si applicano i medesimi limiti di pignorabilità di cui al periodo precedente »;

2) al comma 2, dopo le parole: « comprese quelle dovute a causa di licenziamento, » sono inserite le seguenti: « e le somme percepite dai lavoratori autonomi a titolo di compenso per l'attività professionale svolta, così come risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi, e accreditate sul conto corrente bancario o postale, ».

#### ART. 6.

*(Modifiche alla disciplina della procedura di sospensione della riscossione, di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228).*

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 538:

1) nell'alinea, le parole: « entro sessanta » sono sostituite dalle seguenti: « entro novanta » e le parole: « con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo » sono sostituite dalle seguenti: « con la quale venga eccepito che gli atti emessi dall'ente creditore »;

2) alla lettera *a)*, le parole: « , intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo » sono soppresse;

3) dopo la lettera *e*) è aggiunta la seguente:

« *e-bis*) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso, anche intervenuta successivamente alla formazione del ruolo »;

*b*) al comma 539 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il provvedimento con il quale l'ente creditore comunica al debitore l'esito dell'esame della dichiarazione e che conferma la legittimità del debito iscritto a ruolo è in ogni caso impugnabile nei termini di legge innanzi all'autorità giudiziaria competente a conoscere della pretesa »;

*c*) dopo il comma 541 sono inseriti i seguenti:

« *541-bis*. Nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata dal concessionario oltre la decorrenza del termine di decadenza o prescrizione, senza che siano intercorsi atti interruttivi, le somme iscritte a ruolo sono annullate di diritto e sono considerate automaticamente discaricate dai relativi ruoli.

*541-ter*. Ferma restando la responsabilità civile per danni cagionati, il concessionario che promuova un atto della procedura cautelare o esecutiva intrapresa in forza di una cartella di pagamento per la quale sia già decorso il termine di prescrizione decennale è tenuto a indennizzare il contribuente mediante il pagamento di una somma pari al triplo di quella, complessiva, per la quale ha agito in via cautelare o esecutiva. Se il concessionario provvede al pagamento entro quindici giorni dalla richiesta di pagamento del contribuente, presentata anche con modalità telematiche, la somma dovuta è ridotta al doppio di quella, complessiva, per la quale ha agito in via cautelare o esecutiva »;

*d*) al comma 544, le parole: « mediante posta ordinaria » sono sostituite dalle parole: « mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata ».

## ART. 7.

*(Perfezionamento delle notificazioni degli atti di accertamento e di riscossione).*

1. Nei casi di notificazioni a mezzo del servizio postale o di posta elettronica certificata, eseguite nell'ambito di procedure di accertamento e di riscossione nonché cautelari o esecutive, ivi comprese le procedure amministrative connesse, i termini di decadenza e di prescrizione previsti per la notificazione degli atti di accertamento, di riscossione o esecutivi si intendono riferiti alla data di effettiva ricezione dell'atto da parte del contribuente e non alla data di consegna al servizio postale o al gestore del servizio di posta elettronica certificata.

## ART. 8.

*(Disposizione di interpretazione autentica in materia di prescrizione dei crediti portati da cartelle di pagamento).*

1. Fermi restando gli ordinari termini di decadenza previsti dalla legge in materia di riscossione mediante ruolo, il termine di prescrizione dei crediti portati da cartelle di pagamento e dai successivi atti della riscossione o esecutivi è da intendersi equiparato in ogni caso al termine previsto dalla legge per il credito iscritto a ruolo.



\*17PDL0045450\*